

Allegato E) al n. 7914/3097 di Repertorio

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"Gruppo EFFEGI - Finanziaria Generale Società per Azioni"

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE - DURATA OGGETTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata: "Gruppo EFFEGI Finanziaria Generale Società per Azioni" detta brevemente "Gruppo EFFEGI S.p.A.".

Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Milano. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze, depositi e unità locali anche altrove, sia in Italia che all'estero. Con le stesse modalità potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta).

Art. 4 - OGGETTO

1) La Società ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva e non nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione, sia diretta che indiretta, di partecipazioni ed interessenze

in altre società od enti, costituiti e/o costituendi, sia italiani che esteri.

2) A tale scopo la Società potrà:

(i) assumere o meno la direzione e/o il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario della società e/o enti ai quali partecipa, oppure sulla base di contratti stipulati con le società interessate;

(ii) effettuare finanziamenti, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, e assumere l'attività di tesoreria, svolgere attività di assistenza e consulenza aziendale e finanziaria a favore della società e/o enti controllati o collegati e comunque all'interno del medesimo gruppo.

Tutte le predette attività sono svolte con espressa esclusione della sollecitazione del pubblico risparmio e di ogni attività nei confronti del pubblico.

La Società può compiere tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro:

- compiere operazioni mobiliari ed immobiliari a qualunque titolo, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta ed ogni altra operazione su beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, complessi aziendali, rami d'azienda, diritti di privativa, know-how ed in genere di beni immateriali di qualunque specie e tipo;

- assumere partecipazioni ed interessenze in imprese affini ed assumere o concedere partecipazioni in affari determinati;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati;
- con deliberazione assunta a maggioranza semplice dell'organo amministrativo costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, anche destinando in tutto o in parte i relativi proventi al rimborso totale o parziale dei finanziamenti ricevuti per gli stessi;
- in generale compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziari e bancarie, il tutto nel rispetto delle normative in vigore e con esclusione delle operazioni finanziarie nei confronti del pubblico e di quante richiedano specifiche autorizzazioni e requisiti.

La società non potrà provvedere al rilascio di garanzia, sia pure nell'interesse di società e/o enti partecipati, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO II

**CAPITALE SOCIALE - STRUMENTI FINANZIARI - FINANZIAMENTI -
RECESSO - UNICO AZIONISTA - DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in Euro 911.133 (novecentoundicimila centotrentatré).

Le partecipazioni sociali sono rappresentate da numero 911.133 (novecentoundicimila centotrentatré) azioni nominative o al portatore, a scelta del socio, assegnate ai soci in misura proporzionale alla parte di capitale da ciascuno sottoscritta. Esse conferiscono ai loro possessori uguali diritti e sono indivisibili. In caso di comproprietà si applica l'art. 2437 c.c. In caso di pegno, usufrutto e sequestro delle azioni si applica l'art. 2352 c.c.

L'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge, può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro stabilendo le norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti ed aumentando in misura corrispondente il capitale sociale.

L'assemblea del 29 aprile 2011 ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi Euro 121.484 (centoventunmila quattrocentoottantaquattro), mediante

emissione, anche in più riprese o tranche, di massime numero 121.484 (centoventunmila quattrocentoottantaquattro) azioni ordinarie, godimento regolare, da riservare esclusivamente alla conversione delle obbligazioni convertibili emesse in esecuzione del "*Prestito Obbligazionario Convertibile EFFEGI 3C 2011/2016*" in misura di 1 (una) nuova azione ordinaria ogni numero 5 (cinque obbligazioni convertibili presentate oppure nel secondo periodo di conversione di 1 (una) nuova azione ordinaria ogni 7 (sette) obbligazioni convertibili, salvo modifiche, così come previsto nel Regolamento del prestito obbligazionario, da eseguirsi entro il 31 maggio 2016 o comunque entro il termine ultimo di conversione delle obbligazioni.

Art. 7 - STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 21 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 8 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta ai sensi dell'art. 33 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

L'Organo Amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'art. 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario è tenuto a rispettare le norme contenute nell'art. 2412 del c.c.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'art. 21 del presente statuto.

Art. 9 - PATRIMONI DESTINATI

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seg. cod. civ.. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente statuto con le maggioranze indicate nell'art. 21 di esso.

Art. 10 - FINANZIAMENTI

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non proporzionali, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

Art. 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili e immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

**Art. 11-bis - PREVISIONI IN TEMA DI OFFERTA PUBBLICA DI
ACQUISTO E DI SCAMBIO OBBLIGATORIA E IN MATERIA DI OBBLIGHI
DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI**

A far data dalla ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo dei Capitali", troveranno applicazione le disposizioni di cui al D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106 e 109 del predetto decreto) e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (articolo 120 del predetto decreto), intendendo peraltro la soglia della partecipazione rilevante nella misura del dieci per cento del capitale sociale ed i successivi multipli.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel", così come di volta in volta composto e istituito presso la società di gestione del Mercato Alternativo dei Capitali; il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita i predetti poteri sentita la Società di gestione del Mercato Alternativo del Capitale.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non

accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla sopra richiamata disciplina comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione delle variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata in tema di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel", di cui all'ultimo comma dell'Articolo 41 del presente statuto.

Finchè le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo dei Capitali" tutte le modifiche al presente articolo debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del

capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società.

Art. 12 - RECESSO DEI SOCI

Per le ipotesi, le condizioni e le modalità del recesso si richiama integralmente la normativa prevista dagli artt. 2437 e seguenti del codice civile.

Art. 13 - UNICO AZIONISTA

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o dello Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 14 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2 cod. civ..

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria:

- a) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) autorizza gli atti di amministrazione eventualmente riservati alla sua competenza dal presente statuto;
- c) approva il bilancio;
- d) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;

- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'Art. 7 del presente statuto;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'art. 8 del presente statuto;
- e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 9 del presente statuto;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè nel territorio dello Stato.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno.

Le assemblee verranno convocate ai sensi di legge mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano a rilevante diffusione nazionale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. E' altresì valida l'assemblea convocata con preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data fissata per la stessa mediante raccomandata A.R., fax, telegramma o posta elettronica.

Art. 18 - ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 19 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'Organo di Controllo. In tale ipotesi ciascuno

dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEL QUORUM

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Per la validità e per le maggioranze necessarie per deliberare nelle ulteriori convocazioni si richiama l'art. 2369 terzo, quarto e quinto comma del c.c.

Art. 22 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 23 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

La partecipazione dei soci all'assemblea è regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani.

Art. 24 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da essa controllate.

Art. 25 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA:

VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, o in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 26 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario se nominato. In tutti i luoghi audio e/o video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 27 - COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le

operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Resta inoltre attribuita all'Organo Amministrativo la competenza a deliberare la fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter c.c.

Art. 28 - DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c..

Art. 29 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina. Ciascun membro deve essere dotato dei requisiti previsti dalle leggi tempo per tempo vigenti.

Art. 30 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o

nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica al Patto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 31 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 32 - ORGANI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nelle deleghe, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Art. 33 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno quattro giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art. 26 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Art. 35 - DIRETTORE GENERALE

L'Organo Amministrativo può nominare uno o più direttori generali, stabilendone le mansioni ed i settori di competenza. I direttori generale assistono, senza diritto di voto, alle assemblee della società ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo. Ai direttori generali possono

essere affidati anche compiti di rappresentanza esterna della società, nei limiti stabiliti nell'atto di nomina.

Art. 36 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

Art. 37 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore o da una società di revisione legale, in possesso dei requisiti di legge, nominato dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile.

Il compenso dovuto al soggetto incaricato della revisione legale è determinato dall'Assemblea.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 38 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi tempo per tempo vigenti.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 33 del presente statuto.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTIZIONE UTILI

Art. 39 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'Art. 2437 quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

L'assemblea straordinaria, se (del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 41 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione dell'articolo 12 e sottoposte come condizione di procedibilità al collegio di probiviri denominato "Panel", comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la Società, sono risolte mediante arbitrato. Il collegio è composto da tre membri nominati da Pro MAC che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il collegio ha sede presso Pro MAC. Gli arbitri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. L'arbitrato è rituale e il collegio decide secondo diritto. Finchè le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo dei Capitali" tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino

collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società.

TITOLO IX

RINVIO

Art. 42 - RINVIO

Per quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi vigenti.

Firmato: Franco Guidantoni - Fabiana Tuccillo Notaio

(sigillo)